

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI (Palestre e Spazi aperti) delle Scuole Secondarie di 2° Grado della Provincia di Campobasso

(approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 25-06-2018 e modificato con deliberazione del consiglio provinciale n. 30 del 18-09-2018)

Gli Impianti Sportivi Scolastici, Palestre e altri spazi sportivi, delle Scuole Secondarie di 2° Grado della Provincia di Campobasso fanno parte del patrimonio edilizio della Provincia di Campobasso. L'utilizzo degli Impianti Sportivi Scolastici è disposto dalla Provincia di Campobasso per favorire la promozione dello sviluppo sportivo e culturale della popolazione e non solo di quella scolastica.

La Provincia di Campobasso con il presente regolamento stabilisce l'utilizzo degli Impianti Sportivi Scolastici e l'uso degli stessi nel rispetto delle competenze specifiche dei soggetti interessati.

Inoltre la Provincia di Campobasso con il presente regolamento intende:

- Incentivare e facilitare, attraverso l'uso delle strutture sportive scolastiche, la pratica delle attività sportive, motorie e ricreative da parte della collettività.
- Favorire la formazione di reti tra le Istituzioni Scolastiche del territorio, necessarie, per facilitare azioni collaborative tra scuole per un migliore utilizzo delle strutture sportive presenti nelle scuole in orario scolastico.
- Organizzare, attraverso un funzionale e corretto uso, l'utilizzo degli spazi e delle strutture sportive in orario extrascolastico, nonché gli orari, i giorni e i periodi in cui potranno essere utilizzati.
- Regolamentare, in quanto proprietario dell'immobile, l'utilizzo delle strutture sportive scolastiche in relazione alle domande di tipo educativo, sportivo, sociale e culturale provenienti dal territorio.
- Regolamentare le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di utilizzo delle strutture
- Stabilire i vincoli per la realizzazione delle attività, le modalità di concessione delle strutture sportive e le eventuali tariffe contributive
- Favorire, nelle strutture sportive scolastiche, lo svolgimento di attività sportive in orario extra scolastico per fare della Scuola, anche negli orari non scolastici, un centro di promozione culturale, sociale, sportivo e civile.

Art. 1 Gli Impianti Sportivi Scolastici, di proprietà della Provincia di Campobasso, sono parte integrante degli Edifici Scolastici e sono prioritariamente ad uso delle Istituzioni scolastiche che vi svolgono le attività didattiche. Gli Impianti Sportivi Scolastici sono riservati per lo svolgimento delle attività motorie/sportive scolastiche da effettuarsi:

- a) Durante l'orario curriculare per lo svolgimento dell'Educazione Fisica
- b) Durante l'orario extra-curriculare (pomeridiano) per lo svolgimento delle attività di avviamento alla pratica sportiva a seguito di costituzione, da parte della Scuola, del Centro Sportivo Scolastico.

All'Istituzione scolastica che prioritariamente utilizza l'impianto è fatto obbligo della custodia, della pulizia e della sorveglianza degli Impianti.

Nelle ore di non utilizzo degli impianti gli stessi devono essere messi a disposizione delle Istituzioni scolastiche sprovviste di impianti sportivi. Le modalità di utilizzo degli impianti di norma concordato dai rispettivi Dirigenti Scolastici e comunicato alla Provincia di Campobasso.

Art. 2 Qualora non utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche gli impianti di cui all'art. 1, se richiesto, devono essere messi a disposizione a: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive Associate, Associazioni. L'utilizzo degli impianti sarà disciplinato con convenzione, nel rispetto del seguente regolamento tra la Scuola e il Soggetto richiedente. L'utilizzo potrà essere concesso:

- in maniera continuativa per più mesi e per la durata dell'Anno Scolastico in corso
- oltre la chiusura dell'Anno Scolastico
- per brevi periodi o temporaneamente

Art. 3 L'Utilizzo degli impianti per le finalità di cui all'articolo 2 viene richiesto con domanda da inviare alla Istituzione scolastica interessata e, per conoscenza, alla Provincia di Campobasso. La domanda deve

pervenire prima dell'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ogni anno scolastico. Per manifestazioni occasionali la richiesta di utilizzo deve pervenire almeno 10 giorni prima dell'evento.

L'utilizzo degli impianti può essere richiesto per svolgere attività:

- a) durante il periodo scolastico
- b) oltre il periodo scolastico (dopo chiusura dell'anno scolastico)
- c) nei giorni di chiusura delle scuole (vacanze previste dal calendario scolastico)
- d) nei giorni pre-festivi e festivi
- e) per incontri federali agonistici.

Per quanto al punto **e)** l'utilizzo per queste manifestazioni è subordinato all'omologazione dell'impianto da parte della Federazione Sportiva competente.

La presentazione della domanda non comporta, necessariamente, il suo accoglimento.

Art. 4 Alla domanda di richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo dovrà essere allegata la dichiarazione liberatoria di responsabilità e idonee Polizze Assicurative RCT e RCO che coprano tutti i danni a terzi ed alla struttura con un massimale per ognuna pari ad un milione di euro che preveda espressamente la copertura dei danni alla struttura da parte della associazione e delle persone che devono rispondere dei danni arrecati.

Art. 5 L'Istituzione Scolastica all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 20 di settembre di ogni anno scolastico comunica alla Provincia di Campobasso, ai fini di eventuali controlli, il calendario riguardante l'utilizzo degli impianti sia in orario curriculare, sia in orario extracurriculare ed extrascolastico.

Art. 6 (abrogato)

Art. 7 La Provincia, a seguito di quanto previsto all'articolo 5, ottiene dal Dirigente Scolastico copia della convenzione stipulata e il verbale di consegna, a firma del Dirigente Scolastico, da cui dovrà risultare lo stato della struttura utilizzata, la qualità e il numero delle attrezzature in dotazione agli impianti ed indicazioni ed informazioni in merito ai presidi di sicurezza ed alle modalità di gestione.

Art. 8 Il tariffario contributivo con quota oraria per l'uso degli impianti sarà stabilito annualmente con Decreto del Presidente della Provincia, tenuto conto della tipologia dell'impianto, dell'uso dello stesso, delle manifestazioni svolte e dei soggetti utilizzatori.

Art. 9 Le tariffe contributive per l'utilizzo degli impianti sono introitate da parte della Provincia di Campobasso per contribuire alle spese di luce, riscaldamento, acqua e per i lavori di manutenzione prevedendo apposito capitolo di entrata nel bilancio dell'Ente. L'uso degli impianti di Proprietà della Provincia è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Campobasso che ne facciano richiesta. L'uso è relativo:

- Al periodo scolastico e negli orari scolastici curricolari e extracurricolari previsti dall'art. 1.
- Oltre il periodo scolastico per realizzazione di progetti scolastici regolarmente previsti nei PTOF.

Alle Scuole che utilizzano gli impianti è demandata la responsabilità della pulizia degli ambienti e della sorveglianza. Altresì l'utilizzo degli impianti è concesso, a titolo gratuito, per lo svolgimento degli incontri dei Campionati Studenteschi organizzati dal territoriale Ufficio Scolastico e dall'USR.

La Provincia si riserva la concessione a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni ~~e privati~~ che ne facciano richiesta per lo svolgimento di specifiche manifestazioni con le seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro del soggetto richiedente
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione
- utilità sociale della manifestazione.

Art. 10 Le tariffe contributive dovranno essere versate dal soggetto utilizzatore, all'inizio di ogni mese successivo a quello di utilizzo della struttura o in un'unica soluzione, alla Provincia di Campobasso. Il versamento potrà essere effettuato o attraverso apposito bollettino intestato alla Provincia di Campobasso, o attraverso bonifico bancario intestato alla Provincia di Campobasso. Al soggetto utilizzatore che non provvederà al versamento della quota contributiva mensile sarà revocata la concessione di utilizzo della struttura sportiva.

Art. 11 Il soggetto utilizzatore potrà usufruire degli impianti dalla data della firma della convenzione con il Dirigente Scolastico.

Art. 12 L'utilizzo degli impianti sarà concesso esclusivamente per quelle attività motorie, sportive e ricreative che soddisfano le caratteristiche edilizie della struttura e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salvaguardia del patrimonio. La concessione e l'uso degli impianti devono sempre tenere conto:

1. Dell'attività e dello sport che deve essere svolto:
Sport di squadra, attività motoria e sportiva di carattere generale, attività di pre-atletismo, attività per diversamente abili, attività di tipo ricreativa, attività per anziani, ecc...)
2. Del numero delle persone che, per dimensioni dello spazio attività, la struttura può contenere
3. Dell'età delle persone che ne usufruiscono (adulti, giovani, bambini, anziani)
4. Delle attrezzature esistenti nelle strutture.

Art. 13 Il soggetto utilizzatore, se rientrante in quelli previsti dall'art. 2, dovrà dichiarare nella convenzione o nella domanda di richiesta di utilizzo dell'impianto, che il personale preposto a svolgere l'attività:

- Atleti – Sono regolarmente tesserati, per il soggetto utilizzatore dell'impianto, con la Federazione Sportiva di competenza
- Tecnici – Sono abilitati e sono regolarmente tesserati, per il soggetto utilizzatore dell'impianto, con la Federazione Sportiva di competenza
- Dirigenti – sono regolarmente tesserati per il soggetto utilizzatore dell'impianto.

~~Che~~ il suddetto personale e gli altri soggetti facenti parte della struttura tecnica-dirigenziale dei soggetti che utilizzano l'impianto sono regolarmente coperti da assicurazione contro gli infortuni di gioco riguardanti la specifica disciplina praticata.

Per tutti gli altri soggetti, non elencati nel presente articolo, autorizzati dal soggetto utilizzatore a frequentare l'impianto, nella domanda di richiesta di utilizzo dell'impianto, deve essere allegata la dichiarazione liberatoria in cui si solleva l'Amministrazione Provinciale e il Dirigente Scolastico da responsabilità per eventuali infortuni alle persone che utilizzano l'impianto.

Art. 14 L'utilizzo dell'impianto non deve in nessun modo comportare modifiche anche temporanee dell'assetto dei locali. Eventuali allestimenti per lo svolgimento dell'attività devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. Comunque devono rimanere inalterate le condizioni esistenti all'atto della presa in consegna dell'impianto.

Art. 15 L'utilizzo dell'impianto presuppone che il soggetto utilizzatore, oltre al pagamento della tariffa, si faccia carico degli oneri derivanti dalle spese per l'utilizzo dello stesso (pulizia, accensione e spegnimento delle luci, tenuta in ordine dei beni, eliminazione di ogni disagio post utilizzo, etc.....) nel rispetto di quanto contenuto nei precedenti articoli **8-9-10**.

Art. 16 Nell'utilizzo dell'impianto il soggetto utilizzatore è tenuto a rispettare le usuali norme di comportamento da tenersi in pubblici locali.

Art. 17 Nell'impianto scolastico possono essere organizzate manifestazioni, con presenza di pubblico ove possibile, nel rispetto delle norme che regolano l'affluenza di pubblico nelle palestre e la sicurezza degli stessi.

Art. 18 L'utilizzo dell'impianto impegna il soggetto utilizzatore, nei confronti dell'Istituzione scolastica e della Provincia, a farsi carico, durante le ore di utilizzo, del servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo e degli annessi locali di pertinenza, degli spogliatoi e di eventuali locali per depositi attrezzi presenti nell'impianto. Il personale preposto al servizio di cui sopra dovrà essere riportato nella domanda di richiesta di utilizzo della struttura. Se il servizio di custodia e sorveglianza è svolto dal personale scolastico il soggetto utilizzatore è sollevato da tale servizio.

Art. 19 Il servizio di pulizia degli ambienti utilizzati e dei servizi igienici potrà essere curato dal personale messo a disposizione della Scuola. Alla Scuola sarà riconosciuto il costo dovuto per il servizio. In alternativa, in mancanza di personale scolastico, il servizio è a carico del soggetto utilizzatore che garantirà la dovuta pulizia al termine dell'attività. Il mancato rispetto di questo servizio, previo accertato riscontro da parte del Dirigente Scolastico e dei tecnici della Provincia, può essere motivo di revoca della convenzione.

Art. 20 Da parte del soggetto utilizzatore è fatto divieto di concedere in nessun caso l'uso dell'impianto a soggetti terzi. Il non rispetto di questo articolo comporta la revoca immediata della concessione di utilizzo della struttura utilizzata.

Art. 21 Il servizio di custodia e sorveglianza, di cui all'art. 23, per le manifestazioni aperte al pubblico deve prevedere il controllo delle persone con personale specifico (Steward) e dopo aver ottenute le dovute autorizzazioni degli organi di sicurezza competenti.

Art. 22 Per l'utilizzo degli impianti si fa obbligo al soggetto utilizzatore di controllare, all'inizio e alla fine delle attività, gli ingressi alla struttura utilizzata. Per la palestra particolare attenzione deve essere data anche agli ingressi dei locali presenti nella stessa con le relative finestre. Inoltre il soggetto utilizzatore, in mancanza di personale della Scuola, si impegna alla chiusura degli ingressi interni o esterni alla struttura. Il mancato rispetto di quanto al presente articolo è motivo di revoca immediata della concessione di utilizzo.

Art. 23 Il soggetto utilizzatore, previo assenso del Dirigente Scolastico, può richiedere l'uso delle attrezzature presenti nell'impianto e di qualunque altro materiale didattico di proprietà dell'Istituzione Scolastica. L'uso può essere concesso, a discrezione del Dirigente Scolastico, con o senza spese di utilizzo. Quanto sopra deve essere specificato nella convenzione Scuola/Soggetto utilizzatore. Non è consentito da parte del soggetto utilizzatore depositare attrezzature sportive nella Palestra, nei locali della stessa e negli Spazi all'aperto. Eventuale concessione potrà essere rilasciata solo se la struttura è dotata di idonei locali magazzino. Ciò dovrà essere specificato nella convenzione tra Scuola e soggetto utilizzatore e potrà riguardare locali (depositi), messi a disposizione dalla Scuola.

Art. 24 Il soggetto utilizzatore si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni sopravvenuti a cose o a persone durante lo svolgimento delle attività che vengono svolte negli impianti. Il risarcimento sarà destinato:

- Alla Scuola per danni al patrimonio degli attrezzi e alla struttura e comunque per danni rientranti nella manutenzione ordinaria
- Alla Provincia per danni rientranti nella manutenzione straordinaria.

Eventuali danni causati dal soggetto utilizzatore dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente Scolastico e al Settore Tecnico della Provincia. I danni causati dal soggetto utilizzatore, se rientranti nella manutenzione ordinaria, dovranno essere ripristinati non oltre il giorno successivo. L'avvenuta riparazione dovrà essere controllata dal personale del Settore Tecnico della Provincia.

Art. 25 Al soggetto utilizzatore, se durante l'utilizzo dell'impianto è prevista la presenza di personale della Scuola, non è concesso l'uso delle chiavi della struttura sportiva. In mancanza di personale della Scuola il Dirigente Scolastico potrà concedere l'uso delle chiavi al soggetto utilizzatore (legale rappresentante). In

questo caso è fatto assoluto divieto duplicare le chiavi. Il non rispetto di questo articolo comporta la revoca immediata della concessione dell'utilizzo dell'impianto.

Art. 26 La Provincia di Campobasso, a seguito di decreto del Presidente, previa preventiva informativa al Dirigente Scolastico, si riserva di poter concedere, a soggetti richiedenti, l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici a titolo gratuito anche per attività culturali, sociali con finalità di pubblico interesse e senza alcun scopo di lucro.

Art. 27 La Provincia di Campobasso, a seguito di decreto del Presidente, previa preventiva informativa al Dirigente Scolastico, si riserva di poter utilizzare la struttura, ogni qualvolta ve ne sia necessità, per attività, culturali, sociali e sportive di pubblico interesse, organizzate dall'Ente Provincia. L'utilizzo potrà essere concesso sia a titolo gratuito, sia a pagamento come da tariffario allegato. Per le attività di cui all'art.26 l'Istituzione scolastica garantirà la pulizia e il controllo della struttura.